SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 1962

(179ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto » **(2149)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3258, 3259, 3260
BERTOLI 3259, 3260
DE LUCA, *relatore* 3258, 3260
MOTT 3258
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3259
RUGGERI 3259
SPAGNOLLI 3259

« Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto » **(2207)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . 3261, 3262, 3263, 3264, 3266
BERTOLI 3266
BRACCESI, *relatore* 3261, 3263, 3264
CENINI 3264, 3265
CONTI 3264, 3265
DE GIOVINE 3265
DE LUCA . . . . . *Pag.* 3263, 3264
MOTT 3265
PARRI 3264, 3265
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3263, 3266
RUGGERI 3264
SPAGNOLLI 3263, 3264

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Mariotti, Mott, Parri, Pesenti, Ruggeri e Spagnolli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Oliva è sostituito dal senatore Vallauri.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro Bovetti.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto » (2149)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E L U C A , *relatore*. Si tratta di un provvedimento analogo a numerosi altri che abbiamo approvato, compresi quelli relativi al personale direttivo e insegnante. I dipendenti delle ricevitorie del lotto, ricevitori, sia titolari che avventizi, aiuto ricevitori e commessi, in un certo modo si muovono nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato. Questo personale non ha avuto alcun assegno mensile non pensionabile, analogo a quello concesso ad altri dipendenti dello Stato. Si è pensato allora di corrispondere anche a questo personale un assegno mensile non pensionabile a decorrere dal 1° luglio 1962. Questo assegno dovrebbe essere di lire 17.500 mensili lorde per i ricevitori titolari, senza distinzione di classe, e di lire 10.990 per il personale sussidario (aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati).

Questo assegno viene corrisposto al personale che gode per intero del normale trattamento economico e ridotto nella stessa proporzione nelle posizioni di stato che comportino l'eliminazione o la riduzione del trattamento economico; sospeso, quindi, in caso che sia sospesa la retribuzione.

Detto questo, io non avrei da aggiungere altro se non farmi interprete della seguente richiesta dei ricevitori reggenti. I ricevitori sono circa 2.200 in Italia e sono distinti in 1.600 titolari e 600 reggenti. I reggenti hanno lo stesso trattamento economico dei ricevitori titolari, ossia il compenso mediante aggio. Non hanno scatti di stipendio; la loro mansione e il trattamento economico relativo sono uguali in tutto e per tutto a quelli dei ricevitori titolari. Con questo disegno di legge, così come formulato, ai ricevitori reggenti si corrisponderà un assegno di lire 10.990 anzichè lire 17.500 che si corrispondono al personale titolare.

Io sarei lieto se fosse possibile accettare la richiesta dei 600 ricevitori reggenti che vengono a trovarsi in condizioni di inferiorità con questa differenza di assegno di circa lire 6.000; l'emendamento darebbe origine a una spesa complessiva di circa tre milioni e mezzo al mese, per un anno circa lire 45 milioni. Mi sembra sia giusto, sia per i compiti che i ricevitori reggenti assolvono, sia perchè per il personale dipendente dallo Stato si è fatto riferimento ai coefficienti, senza far distinzione fra impiegati di ruolo o avventizi.

Se il rappresentante del Governo volesse dichiararsi favorevole e la Commissione volesse accogliere la mia proposta, ne sarei lieto. Se poi la Commissione fosse di diverso avviso, mi asterrei anche dalla presentazione dell'emendamento perchè mi dispiacerebbe fosse respinto.

Non avrei altro da aggiungere se non che il disegno di legge trova la sua copertura in quello relativo all'imposta cedolare.

M O T T . Circa l'emendamento da lui prospettato, il relatore è sicuro che non si crei un precedente tale che altri possano invocare questi miglioramenti?

D E L U C A , *relatore*. Noi abbiamo approvato un disegno di legge riguardante i dipendenti dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio, sanità, col quale è stato dato ai dipendenti non di ruolo lo stesso trattamento del personale di ruolo, commisurato al coefficiente. Ecco perchè ho fatto la proposta.

M O T T . Ci siamo preoccupati affinche il personale non di ruolo abbia un aumento di stipendio come quello di ruolo, ed è giusto. Ma il personale delle ricevitorie ha un trattamento non fisso, nel senso che ha anche una percentuale; quindi potremmo trovarci di fronte a delle difficoltà. Pertanto

vorrei essere sicuro che non ci sono altri dipendenti statali in queste condizioni.

R U G G E R I . Sarei favorevole alla richiesta fatta dal relatore. Più o meno, abbiamo concesso a tutti i dipendenti dello Stato questo aumento mensile sotto varie forme, sotto varie voci. Non ho la preoccupazione del senatore Mott perchè gli impiegati delle ricevitorie del lotto prendono poche migliaia di lire dalle percentuali.

Colgo l'occasione per rilevare che da questo aumento, che corrisponde al maggior costo della vita, sono rimasti fuori, mi pare, unicamente gli addetti al servizio di rimborsi doganali agli sportelli.

Quando abbiamo esaminato il provvedimento generale si decise che il Ministro avrebbe presentato un disegno di legge per gli impiegati dipendenti dalle Intendenze di finanza addetti agli sportelli per i conteggi riguardanti i rimborsi doganali, gente che vive con 25, 30 o 35 mila lire al mese! Non si sa esattamente da chi dipendano ed è veramente una situazione illegale da parte dello Stato, il quale ha dei dipendenti senza nemmeno conoscerli.

Il ministro Trabucchi riconobbe giusto che tale situazione venisse affrontata e risolta e promise di presentare un disegno di legge per sistemare questa gente. Ancora oggi, però, l'unica categoria di impiegati dello Stato senza alcuno stato giuridico sonò quelli di cui ho detto, che non hanno avuto alcun miglioramento. Si tratta di alcune centinaia di unità e l'onere conseguente non sarebbe tanto alto. Si dia, dunque, una soluzione, sia pure con una data ritardata (se per ragioni di copertura ciò è necessario), ma desidererei proprio che il problema venisse risolto. Pregherei pertanto, l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze senatore Pecoraro di voler cortesemente ricordare questo preciso impegno preso a suo tempo, in luglio, dal Ministro delle finanze, di sistemare questa categoria di lavoratori, che non è giusto rimanga fuori . . . legge.

P R E S I D E N T E . Non mi pare possibile che nell'esame del provvedimento si possa includere un problema che non è trattato . . .

R U G G E R I . Mi son permesso di cogliere l'occasione per dire una parola in favore dei dipendenti dalle Intendenze di finanze che svolgono la loro attività agli sportelli dei rimborsi doganali.

S P A G N O L L I . Il senatore Ruggeri ha avanzato la richiesta . . . per associazione di idee suggeritagli dal disegno di legge in esame e per ricordare al Governo una promessa.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda la copertura del provvedimento, essa viene assicurata dalla imposta cedolare, la quale — dubito — non coprirà nemmeno l'assegno integrativo da dare ai professori . . . Poi, oltre il richiamo indiretto fatto dal senatore Ruggeri, c'è il pericolo, accennato dal senatore Mott, che saltino fuori altre domande da parte di altre categorie.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Nulla da aggiungere a quanto ha detto nella sua relazione il senatore De Luca, ma ciò sempre nell'ambito di quello che è stato proposto nel disegno di legge presentato dal Governo, che è il frutto di un accordo intervenuto fra il Governo stesso (e più precisamente fra il suo rappresentante che vi parla) e i rappresentanti della categoria.

B E R T O L I . Bisogna peraltro evitare che vi sia un altro sciopero, con il quale ci rimetteremmo alcuni miliardi . . .

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* I rappresentanti sindacali hanno chiesto qualche cosa di più; noi abbiamo offerto qualche cosa in meno, ma alla fine siamo venuti nella determinazione di presentare il provvedimento in esame. Ora, qualunque modifica a quello che è stabilito nel disegno di legge verrebbe a frustrare quell'equilibrio che si è creato d'accordo tra le parti. Pregherei cortesemente la

Commissione di non voler turbare questo equilibrio; peraltro opportunamente il Presidente ha fatto presente che questo disegno di legge rientra in un gruppo di provvedimenti i quali trovano la loro copertura formale nell'ambito della cosiddetta « cedolare ». Credo che non si possa, senza aggravare l'onere finanziario, appesantire il provvedimento, tenuto anche conto della possibilità che altre categorie probabilmente potrebbero inserirsi con nuove richieste di miglioramenti: tutto ciò mi sembra sarebbe motivo d'imbarazzo per il Governo, il quale pertanto dichiara di non potere aderire, suo malgrado alla richiesta del relatore.

Circa la richiesta incidentale fatta dal senatore Ruggeri, il rappresentante del Governo lo ringrazia e ricorderà — anche se da parte sua il Ministro non lo avrà dimenticato — e al ministro Trabucchi e agli Uffici competenti la promessa per un provvedimento che vada incontro alla categoria... dimenticata. Mi farò portavoce della richiesta presso il Ministro e presso gli Uffici e spero che la situazione possa essere sistemata anche per dare un certo quale embrionale stato giuridico ai dipendenti segnalati dal senatore Ruggeri, che si trovano al servizio dell'Amministrazione, ma con dei rapporti non molto precisi.

B E R T O L I . Mi trovo d'accordo con la proposta saggia dell'onorevole Sottosegretario: anche a me consta che il disegno di legge in esame è frutto di trattative fra le organizzazioni sindacali ed il Governo e rappresenta un punto di equilibrio e di incontro, per cui sono del parere che il provvedimento vada approvato così com'è, senza apportarvi alcuna modificazione.

P R E S I D E N T E . Insiste il relatore De Luca nella sua proposta di emendare?

D E L U C A , *relatore*. Ho già dichiarato che avrei senz'altro ritirato la mia proposta, se non avesse trovato accoglimento da parte della Commissione.

P R E S I D E N T E . Prendiamo atto della dichiarazione del senatore De Luca.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1962 al personale in servizio nelle ricevitorie del lotto è attribuito un assegno mensile, non utile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura di lorde lire 17.500 per i ricevitori titolari e di lorde lire 10.990 per gli elementi sussidiari — aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati — ancorchè reggenti di ricevitorie.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'assegno previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dell'aggio di riscossione o della retribuzione, nelle posizioni di stato che comportino riduzioni nelle dette competenze ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze medesime.

(*È approvato*).

Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 950 milioni circa derivante dalla presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63 con un'aliquota del gettito derivante dall'attuazione del provvedimento concernente l'istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Il Ministro del tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto » (2207)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B R A C C E S I , *relatore*. L'esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici, già coltivati direttamente dal defunto, è stata ed è ancora più che mai una aspirazione viva delle categorie piccolo-coltivatrici. In fondo, il sollevare dagli oneri tributari successorii gli eredi contadini di beni rappresentati dalle modeste proprietà terriere che le famiglie classiche di piccoli agricoltori — e accentuo l'aggettivo piccoli — hanno potuto mettere insieme con dura fatica, risparmiando giorno per giorno qualche cosa del loro modesto guadagno, frutto di lavoro, rappresenta per me un atto di saggia politica tributaria ed anche economica, perchè, per lo meno, tende a non punire il risparmio, ed anzi a confortare coloro che, in momenti non facili per l'agricoltura, sarebbero indotti, in caso di oneri notevoli, a seguire, come avviene in questi anni, la corrente che suggerisce l'abbandono della terra, per tentare altre vie più redditizie.

È vero che da tanto tempo il Ministro delle finanze insiste nel tema di ridurre se non eliminare le tante esenzioni tributarie, ma è anche vero che questo saggio intendimento non corrisponde alla pratica, perchè ogni volta che si vuole incentivare (che bel verbo!) la produzione della industria, del commercio, dell'artigianato, lo strumento più volte suggerito, e purtroppo adottato, è quello delle riduzioni o delle esenzioni fiscali, che crea sperequazioni ed ingiustizie.

Ma qui l'argomento diventerebbe assai scabroso e, per me, difficile a trattare. Ritorno perciò al tema principale.

Adottare il principio di questa esenzione, appare saggio nell'anno 1962; occorre però semmai esser guardinghi affinchè non abbiano a verificarsi distorsioni o esagerazioni.

La formulazione della proposta di legge da parte del Governo, nell'indicare i beni che verrebbero esentati dalle imposte sui trasferimenti successori, conteneva il limite degli stessi al valore di 12 milioni, perchè il richiamo alle norme della piccola proprietà contadina sembrava troppo drastico e passibile di facili evasioni. Tale limite è stato però modificato dalla Camera che ha indicato il valore esentato in 6 milioni per ogni beneficiario, se questi sono più di due, e in lire 16 milioni complessivi per ogni altro caso.

La Camera modificò anche la dizione dell'articolo 1 precisando che non le sole eredità, ma tutte le successioni anche a titolo di legato partecipano ai benefici della legge. Aumentò le facilitazioni introducendo un comma per cui le trascrizioni degli atti inerenti al passaggio di proprietà fossero soggette a tassa ipotecaria fissa di lire 2.000.

Circa l'applicabilità della esenzione la Camera invero perfezionò, oserei dire, l'indicazione delle condizioni e dei particolari requisiti, proposti dal Governo.

Tenterò ora di elencarli in ordine con alcuni richiami:

1) I beni rustici oggetto della successione debbono essere stati coltivati direttamente dal defunto o dai suoi familiari entro il terzo grado con lui conviventi (proposta del Governo).

2) I beni stessi debbono essere devoluti agli eredi diretti od al coniuge purchè coltivatori diretti o che abbiano fatto parte del nucleo familiare del defunto o traggano le normali fonti di sostentamento dal lavoro

agricolo subordinato o da prestazioni d'opera nell'allevamento del bestiame, nonchè alle eredi o legatarie che, prive di ogni altra occupazione, siano coniugate con agricoltore coltivatore diretto o con salariato agricolo o, se vedove, continuino a prestare la loro attività in una famiglia colonica (proposta del Governo).

Anche i mezzadri, affittuari, e gli altri lavoratori agricoli che siano beneficiari con atto *mortis causa* del fondo rustico coltivato dalla loro famiglia almeno per cinque anni antecedenti l'apertura della successione, dovrebbero godere dell'esenzione (proposta della Camera deputati).

Insomma nei limiti dei valori già ricordati tutto il nucleo familiare al quale aveva appartenuto il *de cuius*, purchè sia rimasto agricoltore e dedito alla terra, potrà godere delle esenzioni.

Il disegno di legge reca infine alcune norme cautelative di particolare rilievo:

1) precisa le condizioni perchè il beneficiario possa essere definito « coltivatore diretto » e dà incarico all'Ispettorato provinciale agrario e all'Ufficio delle imposte dirette di accertare ed attestare l'esistenza di tali condizioni;

2) all'infuori di alcune eccezioni precisamente elencate stabilisce, ad evitare abusi e sotterfugi, che i beneficiari e i loro successori che trasferiscano entro i cinque anni i fondi beneficati oppure cessino di fare i coltivatori sono obbligati al pagamento della intera imposta di successione.

Altre facilitazioni di minor rilievo sono contenute nella proposta, quali quelle di cui all'articolo 4, che consentono l'applicazione di una tassa fissa di registro e ipotecaria per il trasferimento di quote ereditarie di fondi rustici a favore di coerede coltivatore diretto, tenuto conto della particolare finalità di ricostruzione del patrimonio familiare e dell'unità poderale, e quella di cui all'articolo 6 proposta da un deputato altoatesino, intesa all'applicazione, nell'attribuzione del valore fiscale, valido agli effetti delle condizioni riguardanti il limite del valore dei beni da esentare dalle imposte di successione, delle disposizioni della legge 20 ottobre 1954, numero 1044 (moduli fissi) anche per i terreni boschivi inclusi nei masi chiusi.

Da notare l'articolo 7, che indica la copertura del nuovo onere calcolato in 650 milioni con le maggiori entrate provenienti dall'applicazione della legge 27 luglio 1962, numero 1288, approvata il 27 giugno e che riguarda alcuni provvedimenti concernenti il trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine.

Sarei pertanto in linea di massima favorevole all'approvazione — se la Commissione conforterà il mio avviso col suo voto — del disegno di legge al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nelle successioni, anche a titolo di legato, devolute in linea retta o al coniuge, sono esenti dalla imposta sul valore globale e da quella di successione, le quote aventi per oggetto i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto o dai suoi familiari entro il terzo grado con lui conviventi e devolute a coloro che sono agricoltori coltivatori diretti o che fanno parte del nucleo familiare del defunto o traggono le normali fonti di sostentamento da lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera nell'allevamento del bestiame.

L'esenzione è parimenti concessa alle eredi o legatarie sempre che, prive di altra occupazione, siano coniugate con agricoltore coltivatore diretto o con salariato agricolo o, se vedove, continuino a prestare la loro attività in una famiglia colonica.

Il valore esentato non può comunque superare lire 6.000.000 per ogni beneficiario se questi sono più di due e lire 16.000.000 complessivi in ogni altro caso.

Le trascrizioni degli atti inerenti al passaggio di proprietà derivante dalle successioni esenti da imposta, a mente del presen-

te articolo, sono soggette a tassa ipotecaria fissa di lire 2.000.

Le esenzioni previste nei commi precedenti sono concesse anche ai mezzadri, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori agricoli che siano beneficiari, con atto *mortis causa*, del fondo rustico coltivato dalla propria famiglia almeno per i cinque anni antecedenti l'apertura della successione.

B R A C C E S I , *relatore*. Si fanno esenti dalla imposta sul valore globale e da quella di successione le quote aventi per oggetto i fondi rustici quando il valore non superi lire 6.000.000 se i beneficiari sono più di due e lire 16.000.000 in ogni altro caso. Se si tratta di sei o sette eredi e se l'asse ereditario è di 42.000.000 di lire, non pagano nulla?!

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sarebbe stato meglio che si fosse detto il contrario: che per uno o due eredi il valore esentato può andare fino a lire 16.000.000 e da tre eredi in poi non può superare le lire 6.000.000 ciascuno.

P R E S I D E N T E . Che risulti chiaro dal verbale che l'interpretazione è questa.

S P A G N O L L I . Evidentemente la formula non è perfettamente chiara; ma se noi diamo questa interpretazione mi pare che possa bastare; altrimenti il disegno di legge deve ritornare alla Camera.

D E L U C A . Però è una dizione errata.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Perchè, in teoria, si può ipotizzare qualche altro caso: un erede in concorso con una vedova di un legatario, per esempio.

S P A G N O L L I . Ma una volta che abbiamo un'interpretazione esatta inserita nel resoconto della discussione, possiamo evitare che il disegno di legge torni alla Camera. Evidentemente si tratta di un provvedimento che ha il fine di evitare il frazionamento della proprietà terriera e il continuo esodo della popolazione dalle campagne.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il valore esentato non può essere superiore a lire 16.000.000 nel caso di uno o due beneficiari. Non può essere superiore a lire 6.000.000 per ogni beneficiario se sono più di due: questa è una dizione esatta, diciamo scolastica.

P R E S I D E N T E . Le esenzioni sono concesse anche ai mezzadri: in sostanza i mezzadri godrebbero le stesse agevolazioni dei parenti del defunto?

B R A C C E S I , *relatore*. Sì, anche se non lavorano nel fondo al momento della successione, ma fanno i contadini fuori di esso, purchè vadano nel fondo a coltivarlo.

P R E S I D E N T E . Facciamo il caso di uno che sia mezzadro, da lunghi anni, in una cascina di cento-duecento ettari, dalla quale ricava i mezzi per vivere discretamente; se per caso diventa erede di un altro fondo rustico, non deve pagare la tassa di successione?

B R A C C E S I , *relatore*. È esentato. Deve andare però a coltivare quel fondo rustico.

P R E S I D E N T E . No: « . . . coltivato dalla propria famiglia almeno per i cinque anni antecedenti l'apertura della successione ». Bastava che avesse lavorato « prima », la famiglia; ora non lavora più perchè si è sistemata meglio. E non si paga la tassa di successione. Sono molto perplesso a concedere l'approvazione.

S P A G N O L L I . Non è un'esenzione totale. Secondo me la legge nella sua dizione non è del tutto esatta, perchè in realtà si tratta di un'esenzione parziale.

P R E S I D E N T E . Non paga la tassa di successione: « nelle successioni, anche a ttiolo di legato, devolute in linea retta o al coniuge, sono esenti dalla imposta sul valore globale e da quella di successione ».

B R A C C E S I , *relatore*. Fino a lire 16.000.000.

S P A G N O L L I . C'è sempre un limite, non è una esenzione totale.

P R E S I D E N T E . È una esenzione, limitata o non limitata. Finchè è per la famiglia, va bene, ma si può trattare di un estraneo.

B R A C C E S I , *relatore*. Questo comma è stato aggiunto dalla Camera. Però abbiamo la garanzia espressa nell'articolo 2 che deve essere l'Ispettorato provinciale agrario sentito l'Ufficio delle imposte dirette competente per territorio che attesta l'esistenza della condizione ivi prevista per l'applicazione delle norme.

P R E S I D E N T E . L'esenzione va data a coloro che sono nel fondo.

R U G G E R I . L'erede non può vendere la terra prima dei cinque anni.

P A R R I . Il Presidente ha ragione: il disegno di legge favorisce gli estranei che non andranno a coltivare la terra.

S P A G N O L L I . Io mi rendo ben conto della buona situazione della mezzadria nella sua e in altre zone. Da noi, in Trentino, ci sono situazioni di mezzadri veramente poveri e sarebbe auspicabile venire loro incontro.

P A R R I . Non si va loro incontro, perchè questo comma non solleva, infatti, le condizioni dei coltivatori diretti; solleva i coeredi che non andranno a coltivare il fondo.

C E N I N I . Riguarda, per esempio, un figlio che è mezzadro in un altro fondo.

D E L U C A . Io vorrei fare un'altra considerazione. Nel primo comma dell'articolo 1 si parla di coltivatori diretti. Ora i coltivatori diretti, secondo una certa dizione, comprendono anche i mezzadri. Perchè poi, in questo comma si torna a parlare di mezzadri, come categoria a sé? Io credo che in questo caso si debba integrare la qualifica di mezzadri all'altra di coltivatori diretti.

P R E S I D E N T E . Nell'articolo 1 si dice — ultimo comma —: « Le esenzioni previste nei commi precedenti sono concesse anche ai mezzadri, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori agricoli che siano beneficiari, con atto *mortis causa*, del fondo rustico coltivato dalla propria famiglia almeno per i cinque anni antecedenti l'apertura della successione ». Se il fondo rustico oggetto della successione apparteneva a persona estranea al gruppo familiare del coltivatore diretto nominato erede abbiamo una esenzione dalla tassa di successione a favore di estranei e cioè non appartenenti al gruppo familiare del coltivatore diretto, a cui beneficio è diretto il disegno di legge.

C O N T I . Ho l'impressione che il relatore sia caduto in un errore, perchè la norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 la dobbiamo collegare con la disposizione contenuta nell'articolo 3. Nello spirito del disegno di legge c'è anche l'intento di legare la famiglia colonica al fondo e di legarla anche per un certo spazio di tempo, perchè si dispone che qualora venga aperta una successione a favore di gente che oggi non è sul fondo, ma che esercita il lavoro di mezzadro o affittuario coltivatore diretto, si applichi l'esenzione. Ossia della esenzione stessa si è voluto far beneficiare tutto il nucleo familiare al quale il *de cuius* apparteneva nonchè gli altri eredi in linea retta anche se non conviventi con esso, ma dediti ad attività agricole, come sopra specificate. Qualora questi beneficiari, nel quinquennio successivo all'apertura della successione, cessino dal coltivare direttamente il fondo per dedicarsi ad altra attività, sono soggetti al paga-

mento della tassa di successione come se la esenzione non fosse mai avvenuta.

M O T T . Scopo della legge è quello di mantenere il coltivatore diretto sul fondo: abbiamo sempre detto — e tutti dicono — che i contadini non restano sul fondo anche per le tasse. Che sia vero o no, o che vi siano anche altre ragioni, non sto qui ad indagare, ma è certo che la tassa di successione è una delle cause dell'allontanamento dalla terra. Se siete persuasi della bontà e della validità di questo provvedimento votatelo; se non volete favorire la permanenza del contadino sul fondo, non approvatelo: il mezzadro venderà l'appezzamento ed avremo la tanto deprecata polverizzazione della proprietà.

C E N I N I . L'ultimo comma dice precisamente che quando uno della famiglia, per esempio un figlio, si sia spostato e faccia il mezzadro o sia affittuario o coltivatore diretto in un altro fondo, gode pure della esenzione della tassa di successione, indipendentemente dal fatto che continui ad essere o continui a fare il mezzadro di un altro fondo. Mi pare che non si verifichi quello che afferma il senatore Conti e cioè che questo erede che si trova su di un altro fondo per beneficiare dell'esenzione debba tornare sul fondo originario. Qui è posta la condizione che il fondo sia stato coltivato dalla famiglia del beneficiario almeno per cinque anni. Bisogna quindi specificare: se l'erede è fuori della vecchia famiglia evidentemente non fa parte della famiglia originaria del *de cuius* e non dovrebbe aver diritto all'esenzione.

P A R R I . L'esenzione spetta evidentemente a quelli della famiglia originaria che ritornino o ritorneranno nel fondo.

C O N T I . Ed allora è esatto quello che ho detto io.

C E N I N I . La condizione per avere l'esenzione, cioè il ritorno sul fondo, mi pare che non ci sia.

C O N T I . C'è di più: chiarisco e confermo il mio pensiero. Nell'ultimo comma dell'articolo 1 si considera condizione prima per l'esenzione che il beneficiario faccia parte della famiglia che almeno per i cinque anni antecedenti l'apertura della successione abbia coltivato il fondo. Sta bene quello che dice il senatore Cenini, che non è necessario il ritorno nel fondo, e questo, semmai, rafforza il fondamento del mio pensiero. Se vendono nel periodo di cinque anni (articolo 3) pagano tutte le tasse di registro; se non ritornano sul fondo questa situazione si potrebbe rappresentare come un fatto concreto, ma se viceversa ritornano sul fondo evidentemente manca il presupposto della alienazione in quanto essi si sono già legati alla terra alla quale la loro famiglia di origine era legata prima.

C'è in sostanza nel disegno di legge una tendenza a favorire il ritorno della famiglia colonica sul fondo ed è in questo spirito che noi dobbiamo accettare il provvedimento.

D E G I O V I N E . D'altra parte nel successivo articolo 3 è contemplato il caso in cui l'erede, che è fuori perchè mezzadro in altro fondo, possa cedere il fondo ereditato a un suo coerede, che resta nel fondo, e pertanto non è necessario ch'egli coltivi il fondo paterno: questo è un caso che rafforza l'ipotesi dell'esenzione.

P A R R I . Concordo sostanzialmente con quanto ha detto ora il senatore De Giovine, ed è così. Vorrei invece dire al senatore Conti che la sua speranza è un po' poetica. Noi abbiamo dei poderi sui quali sciamano i coeredi i quali se ne vanno a villeggiare per mantenere la figura dei coltivatori in quanto appartenevano a un ceppo agricolo, così che quando muore il capo famiglia gli eredi vengono tutti esentati dalle tasse di successione, senza rimanere sul luogo. Se si trova una ragione per favorire i contadini in generale, favoriamoli pure; ma credo che evasioni in questo campo ve ne saranno sempre.

B E R T O L I . A mio avviso è opportuno un rinvio, anche perchè in questo momento è riunita l'Assemblea, e la Commissione non può prolungare i suoi lavori in sede deliberante.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Vorrei chiedere all'onorevole Presidente di voler rinviare il seguito della discussione ad altra seduta per due motivi, uno di sostanza e l'altro di forma.

Il primo motivo, quello di sostanza, è la perplessità manifestata sulla validità di talune norme del disegno di legge, perplessità che mi è sembrata un po' patrimonio di tutti i membri della Commissione e per lo stesso motivo è patrimonio mio. E vorrei anche aggiungere che, essendovi in questo provvedimento un problema politico, desidererei veramente che venisse deciso alla presenza del Ministro.

Il secondo motivo, quello di forma, me lo suggerisce l'obiezione sollevata dal senatore Bertoli, il problema cioè della incompatibilità formale tra il lavoro legislativo in Aula e quello che si svolge in sede deliberante da parte della Commissione. Questo problema mi pare abbia una sua consistenza e, nel proporre il rinvio, chiederei alla cortesia del Presidente di volerne tenere conto.

P R E S I D E N T E . Mi sembra opportuno accogliere la proposta avanzata dall'onorevole Sottosegretario di Stato Pecoraro.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari